



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

Circ. 03 del 05/09/17

A tutto il personale docente e
ATA dell'I.C. "Ferrante-Gonzaga"

LLSS

OGGETTO: DIRETTIVA SULLE ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA

Con la presente si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze, a cui i destinatari della presente sono invitati ad attenersi scrupolosamente.

Si ricorda che, in particolare, le norme che disciplinano le assenze per malattia dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni – da cui la presente direttiva trae indicazioni – derivano dal combinato disposto del CCNL del 29/11/07 e del D.L. 112 del 26/06/2008, convertito nella Legge n.133 del 6 agosto 2008 e come modificato dai relativi articoli del D.L.vo 27 ottobre 2009 n. 150, nonché dal combinato del D.M. 18 dicembre 2009 n. 206 e delle apposite circolari esplicative richiamate nella recente Circolare della Funzione Pubblica del 19 luglio 2010 n. 8, relativa alle "Assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti".

a) ASSENZA PER MALATTIA

Modalità di comunicazione dell'assenza

- La comunicazione dell'assenza per malattia e/o la proroga di un evento già in corso devono essere effettuate, da parte di tutto il personale, telefonicamente all'ufficio di segreteria al mattino, tra le ore 7,30 e le ore 7.45, a prescindere dal turno di servizio. È necessario che l'ufficio sia informato tempestivamente dell'assenza, così da essere messo in condizione di avere il panorama definitivo degli assenti del giorno in tempo utile e potere stabilire se vi è la necessità di ricorrere alla nomina di supplenti, offrendo a questi ultimi il quadro completo dei contratti che si stipuleranno nella giornata, così da non ledere i loro diritti.
- Allo scopo di poter garantire trasparenza e correttezza nell'attribuzione delle supplenze è necessario che il personale faccia una **comunicazione precisa dei giorni di assenza per malattia**, anche se non ha ancora consultato il proprio medico; l'assenza potrà essere prorogata con una richiesta successiva, qualora il medico



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

faccia una prognosi diversa da quella ipotizzata dal lavoratore. Per ciascuno dei periodi richiesti occorrerà un certificato medico.

Certificazione medica

- L'assenza per malattia deve essere giustificata con certificato medico che va recapitato alla scuola o spedito a mezzo raccomandata - con avviso di ricevimento - entro **cinque giorni** dall'inizio dell'evento. Per le assenze di durata pari o inferiore ai 5 giorni il dipendente è tenuto a recapitare all'ufficio di segreteria il predetto certificato unitamente alla ripresa di servizio il **giorno in cui rientra al lavoro**.
- In base al disposto del comma 2 dell'art. 55-septies del D.L.vo n. 165/01, come novellato dall'art. 69 del D.L.v. n. 150/09, la certificazione medica sarà inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che lo rilascia, all'INPS. In merito la Circolare INPS n. 60/2010 precisa quanto segue: «*Il medico curante, alla restituzione del numero di certificato, rilascia al lavoratore copia cartacea:*
A) dell'attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi;
B) del certificato di malattia per l'assistito che contiene i dati della diagnosi e/o il codice nosologico.
In caso di impossibilità per il medico di stampare la certificazione, lo stesso comunicherà al lavoratore, il numero del certificato, attribuito dopo il controllo e l'accettazione dei dati trasmessi. Tale numerazione, potrà essere utilizzata dal lavoratore per ricercare, visualizzare e stampare il proprio attestato direttamente dal sito Internet dell'Istituto (cfr. INPS) ».
- Si rammenta che è previsto *licenziamento disciplinare* nei casi previsti dal comma 1 – lett. a) e b) - art. 55-quater del D.L.Vo n.165/01 come novellato dall'art. 69 del D.L.vo n.150/09¹
- Nel caso di assenza superiore ai 10 giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento, anche di prosecuzione della malattia, entro l'anno solare, l'assenza dovrà essere giustificata esclusivamente da certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica².
- **Se la prognosi non è superiore ai dieci giorni**, le certificazioni dei primi due eventi dell'anno scolastico possono essere rilasciate anche da liberi professionisti.
- **La certificazione non conforme a quanto previsto comporta la privazione dell'intera retribuzione e dell'anzianità di servizio.**

¹ «a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;

b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione»

² Sono da considerarsi "struttura sanitaria pubblica": ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale della ASL, clinica o medico specialista convenzionato con il S.S.N., medici di base. A riguardo, appare utile rendere noto che con parere n.45 del 4.07.2008, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che vanno considerati "struttura sanitaria pubblica" i presidi ospedalieri e ambulatoriali del S.S.N., nonché i medici di base per effetto delle convenzioni tra questi e il S.S.N., In tale ultimo caso, il certificato dovrà attestare in modo chiaro l'appartenenza del medico ad una struttura sanitaria pubblica. Sono, pertanto, da ritenere non valide le certificazioni rilasciate da un medico libero professionista non convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

Visita fiscale: reperibilità e controllo

- Durante la malattia, è previsto che il dipendente abbia l'obbligo di reperibilità presso il domicilio comunicato all'Amministrazione, in ciascun giorno, anche se non lavorativo o festivo, in base alle fasce orarie stabilite dal Decreto legislativo 27/05/17 n. 75. Le predette fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. A tal fine il lavoratore, deve fornire all'Amministrazione l'esatto domicilio. Qualora, il dipendente, per particolari e giustificati motivi, dimori in un luogo diverso dal proprio domicilio, è tenuto a darne tempestiva informazione all'ufficio di segreteria; diversamente, nel **caso di irreperibilità, la responsabilità dell'assenza è a suo carico e determina la condizione di assenza ingiustificata.**
- Il dipendente che ne abbia necessità (*per visite mediche, accertamenti sanitari o per altri giustificati motivi*) ha **l'obbligo di comunicare alla scuola la diversa fascia di reperibilità**; la scuola, a sua volta, tempestivamente la comunicherà all'INPS nel caso sia stata richiesta la visita fiscale.
- La legge 111 del 16 luglio 2011 prevede che *"nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."*
- L'INPS, a cui è richiesta la visita fiscale, evidenzia talvolta la difficoltà di effettuare le stesse a causa dell'impossibilità di reperire gli interessati per mancanza del cognome sul citofono (*in caso di insegnanti coniugate spesso vi è solo quello del marito*), perché l'indirizzo o il numero civico sono sbagliati o, ancora, per mancanza di indicazioni precise, in caso di più abitazioni presenti ad uno stesso civico. A tal proposito si rende noto che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4233 del 2002, ha stabilito che *«le visite fiscali devono essere sempre agevolate da parte del lavoratore; in particolare ha affermato che decade il trattamento economico quando il lavoratore sia assente dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, ma anche quando, pur essendo presente, per incuria o negligenza, impedisca in concreto l'esecuzione del controllo sanitario».*
- In base al su menzionato D.P.C.M. n. 206/09, sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
 - a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
 - b) infortuni sul lavoro;
 - c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
 - d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- In caso di assenza per "patologie gravi che richiedono terapie salvavita", la certificazione medica deve attestare specificatamente che la terapia da effettuare comporti **«effetti collaterali invalidanti per n. x giorni».**
- Dal 01 settembre 2017, prende avvio il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) che attribuisce all'INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d'ufficio.

Trattamento economico



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

- Nei primi dieci giorni di assenza – **anche non continuativi** – spetta il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominato, a carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
- La ritenuta economica da operare, così come previsto dalle disposizioni vigenti, è relativa ai **primi dieci giorni di malattia di ogni periodo di assenza** e non solo ai primi dieci giorni dell'anno. **Ogni evento** morboso è tassato fino ai primi 10 giorni anche se giustificato da più certificati medici e se non vi è soluzione di continuità.
- Per i periodi successivi, e fino alla concorrenza del periodo massimo di assenze nel triennio, nella misura prevista dal CCNL, art.17, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.
- Nulla è innovato per quanto riguarda le assenze per malattia dovuta a causa di servizio o a infortunio sul lavoro, a ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, a patologie invalidanti che richiedano terapie salvavita, comprensive di ricovero e di day hospital e dei giorni di tali terapie, durante le quali è corrisposto il trattamento più favorevole previsto dal CCNL.
- Non sono soggette a decurtazione e, pertanto, fanno eccezione le assenze per maternità, interdizione anticipata dal lavoro, congedo per paternità, per espletamento delle funzioni di giudice popolare, congedi parentali, lutto e quelle usufruite ai sensi della Legge n. 104/92.

Documentazione

- La documentazione completa da presentare agli uffici di segreteria, nei modi e nei tempi precedentemente descritti, è la seguente:
 1. comunicazione assenza
 2. certificato medico

In caso di proroghe, si ribadisce che occorrono comunicazioni e certificati medici distinti per ciascuno dei periodi di assenza.

b) ASSENZA PER PERMESSI RETRIBUITI

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione

- I permessi retribuiti – per motivi personali/famiglia, studio, etc. – vanno usufruiti a domanda da indirizzare alla scrivente.
- I suddetti permessi devono essere documentati, anche mediante autocertificazione, come previsto dal CCNL vigente (art. 15, c. 2 CCNL 2006-09), in maniera circostanziata, indicando tutti gli elementi utili atti a consentire eventuale verifica e controllo da parte dell'Amministrazione. In merito, pertanto, sarà richiesto di completare la documentazione o l'autocertificazione, laddove risultasse incompleta, entro termini perentori, oltre i quali – in caso di persistenza di documentazione incompleta – si considererà l'assenza come ingiustificata, con le conseguenze del caso.



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

- Per ovvie ragioni di carattere organizzativo si invita il personale a produrre domanda di permesso personale retribuito con almeno tre giorni d'anticipo; la richiesta di permesso retribuito per motivi personali/ di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s'intende fruirla, sebbene legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità e deve essere anch'essa documentata, come previsto dalla norma contrattuale e secondo quanto indicato nei punti precedenti.
- Qualora il dipendente necessita di fruire di un giorno di permesso retribuito nella stessa giornata, le modalità di comunicazione sono le stesse con le quali si comunica l'assenza per malattia, ovvero: tra le ore 7,30 e le ore 7,45, a prescindere dal turno di servizio.

c) ASSENZA PER BENEFICI LEGGE N. 104/92

Modalità di comunicazione dell'assenza

- I permessi di cui alla Legge n. 104/92 vanno usufruiti secondo le modalità indicate dalla norma stessa e dall'art. 15, c. 6 CCNL 2006-09, in base al quale i docenti devono usufruirne possibilmente in giornate non ricorrenti.
- Per la fruizione dei permessi derivanti dai benefici della legge 104/92 si rinvia alla specifica circolare che sarà emessa da quest'ufficio a breve.

d) ASSENZA PER CONGEDI PARENTALI

Modalità di comunicazione/domanda e relativa documentazione

- I congedi parentali sono regolamentati dalle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 151/2001, riprese dall'art. 12 del CCNL 2006-2009.
- Anche per i congedi parentali vale lo stesso sistema di comunicazione indicato per le assenze illustrate in precedenza, qualora si tratti di congedi per malattia del figlio ai sensi dell'art. 47 del D.L.vo n. 151/2001.
- Per fruire dei congedi di cui al punto precedente, il dipendente deve presentare il certificato di malattia del figlio rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
- Se trattasi di congedi parentali ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del D.L.vo n. 151/2001, si rammenta che la domanda va inoltrata, di norma, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione dal lavoro; solo in presenza di particolari e comprovate situazioni personali è consentito inoltrare la domanda, come indicato al comma 8 dell'art. 12 del CCNL 2006-2009, entro le quarantotto ore antecedenti l'inizio del periodo di congedo.

Per ulteriori disposizioni che regolamentano i congedi parentali si rinvia al decreto legislativo 119/11.

e) ASSENZA PER FERIE

Modalità di fruizione e relativa documentazione



ISTITUTO COMPRENSIVO "Ferrante Gonzaga"

Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado



Via Affò, 1 42016 - Guastalla (RE) C.F. 90000430356 Tel. 0522 824607 Fax 0522 219077
E-mail: icomguastalla@libero.it - REIC812008@istruzione.it [PEC REIC812008@pec.istruzione.it](mailto:PEC_REIC812008@pec.istruzione.it) www.icguastalla-re.gov.it

- La fruizione delle ferie è regolamentata dall'art. 13 (personale a T.I.) e dall'art. 19 (personale a T.D.) del CCNL 2006-2009, secondo modalità differenti tra il personale docente ed ATA.
- Per quanto concerne il personale docente a T.I. è previsto che usufruisca di n. 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica per gli stessi motivi e con le stesse modalità con cui sono fruiti i permessi retribuiti di cui all'art. 15, c. 2 del CCNL 2006-2009; pertanto, si rimanda a quanto indicato, in merito, in precedenza.
- Per il personale ATA, la fruizione delle ferie durante l'attività didattica è subordinata alle esigenze di servizio e rappresenta, pertanto, un evento eccezionale, da richiedere per necessità inderogabili e improrogabili; la richiesta, da circostanziare e documentare, anche con autocertificazione, va inoltrata alla scrivente con congruo anticipo, almeno cinque giorni prima, al fine di consentire la valutazione dell'istanza e della conseguente concessione che sarà subordinata alle esigenze di servizio.

f) ASSENZA DAGLI ORGANI COLLEGIALI

- La richiesta di **assenza** dalla partecipazione degli impegni previsti dal **Piano Annuale delle Attività**, anzitempo noto a tutti i docenti, deve rivestire carattere di estrema eccezionalità e deve essere sostenuta da comprovate ragioni di forza maggiore (*visita specialistica; malessere; gravi problemi familiari e/o personali*) da documentare in maniera circostanziata, anche mediante autocertificazione. I docenti, pertanto, possono fruire delle forme di congedo normativamente previste.
- Al fine di consentire alla scrivente la valutazione del caso, l'eventuale richiesta di assenza dall'attività collegiale deve essere presentata **al massimo entro le ore 12.00** del giorno in cui è previsto l'impegno.
- Le richieste avanzate dopo le ore 12.00 devono riguardare particolari gravi motivi contingenti e imprevisti.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pur certa della professionalità e della puntualità che caratterizza gli operatori di questa Istituzione Scolastica, il personale tutto è invitato ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni, sia per rendere agevole il lavoro degli uffici di segreteria e di dirigenza, rispetto ai già onerosi compiti che gli stessi svolgono, sia per evitare spiacevoli situazioni e conseguenti eventuali sanzioni, che nuocerebbero, di certo, al clima di serenità e fattiva cooperazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Concetta Stramacchia